

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUGLI EFFETTI DEL BRADISISMO SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare definisce le modalità di designazione del Presidente, di individuazione dei componenti, nonché le regole di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 2026, n. 11, pubblicata sul Burc n. 40 del 31 agosto 2026, di seguito "Osservatorio".

Articolo 2

(Funzioni e compiti)

1. L'Osservatorio svolge funzioni di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche operanti nei territori dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e delle porzioni del territorio del Comune di Napoli ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 140/2023, con particolare riferimento ai settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, del turismo, dell'artigianato e dei servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1, e ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 11/2026, l'Osservatorio:
 - a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati e informazioni, anche in forma aggregata, relativi all'andamento delle attività economiche nei territori interessati, anche attraverso il raccordo e lo scambio informativo, nel rispetto della normativa vigente, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, gli enti locali, le amministrazioni regionali competenti, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici competenti;
 - b) rileva gli effetti diretti e indiretti dei fenomeni bradisismici e degli eventi sismici sull'andamento delle attività economiche, con particolare riguardo alla variazione dei flussi turistici, delle presenze, dei consumi, dei ricavi, del numero delle imprese attive, delle cessazioni e sospensioni di attività e dei livelli occupazionali;
 - c) individua i settori economici e gli ambiti territoriali maggiormente interessati dallo sciame sismico e ne monitora l'evoluzione;
 - d) valuta, sulla base dei dati acquisiti, l'incidenza degli eventi sismici sulla continuità e sulla capacità operativa delle imprese;
 - e) formula alla Giunta regionale e alle altre amministrazioni competenti proposte di intervento finalizzate alla salvaguardia della continuità delle attività economiche, alla

ripresa del tessuto produttivo e commerciale e al mantenimento dei livelli occupazionali;

f) formula proposte relative all'adozione di misure di sostegno, agevolazione e ristoro in favore delle imprese e degli operatori economici interessati, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, anche ai fini della programmazione, riprogrammazione e utilizzazione delle risorse europee, nazionali e regionali disponibili.

Articolo 3

(Sede)

1. L'Osservatorio è un organo collegiale che ha sede presso la Direzione Generale competente in materia di sviluppo economico. Le sue sedute non sono pubbliche.
2. Le attività di segreteria tecnica e organizzativa sono assicurate dalla medesima Direzione Generale mediante il personale in servizio.

Articolo 4

(Presidente)

1. Il Presidente dell'Osservatorio è nominato nella prima seduta, convocata dal Presidente della Giunta regionale per il tramite del Capo di Gabinetto.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal delegato formalmente designato.
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede le riunioni;
 - definisce l'ordine del giorno;
 - coordina le attività dell'Osservatorio;
 - cura la trasmissione delle relazioni e degli atti agli organi competenti.

Articolo 5

(Individuazione dei componenti)

1. L'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 11/2026 individua i seguenti componenti dell'Osservatorio:
 - a) i dirigenti delle strutture apicali regionali competenti in materia di sviluppo delle attività produttive e di turismo, o loro delegati;
 - b) i dirigenti delle strutture amministrative competenti in materia di attività produttive dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, o loro delegati;

- c) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
 - d) i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori del commercio, turismo, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e servizi;
 - e) i rappresentanti del Consiglio Regionale nominati dal Presidente del Consiglio Regionale e scelti tra i Consiglieri regionali, uno per la maggioranza e uno per la minoranza;
 - f) i Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, o loro delegati;
 - g) l'Assessore regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico e l'Assessore regionale al Turismo, o loro delegati;
2. I componenti dell'Osservatorio di cui alle lettere a), b), e), f) e g) partecipano alle sedute in ragione dell'ufficio ricoperto e comunicano eventuali delegati alla Direzione Generale competente.
 3. La Camera di Commercio territorialmente competente designa il rappresentante effettivo e un supplente entro quindici giorni dalla richiesta regionale.
 4. Le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori del commercio, turismo, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e servizi designano i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta regionale.
 5. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, l'Osservatorio si intende validamente costituito con i componenti già nominati, ferma restando la possibilità di successiva integrazione.

Articolo 6

(Rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali)

Ai fini dell'individuazione dei componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 1, lett.d), si terrà conto delle associazioni di categoria, di norma, invitate per consultazioni istituzionali presso gli assessorati alle Attività produttive ed al Turismo su temi e materie di competenza dei due assessorati.

Articolo 7

(Costituzione)

1. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e delle individuazioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 2026, n. 11.
2. Il decreto prende atto dei componenti effettivi e dei relativi supplenti, ove previsti.

3. Decorso il termine previsto per le designazioni, il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla costituzione dell'Osservatorio con i componenti validamente individuati o designati, ferma restando la successiva integrazione del decreto in caso di designazioni tardive.

Articolo 8

(Funzionamento)

1. Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni almeno con tre giorni di anticipo sulla data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme e con tempi diversi.
2. Ogni componente effettivo, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole sedute, il supplente individuato all'atto della designazione.
3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. In relazione a particolari questioni poste all'ordine del giorno, alle singole riunioni possono essere chiamati a partecipare, su invito dell'Assessore alle Attività produttive, senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni sindacali, università, istituti di ricerca ed esperti nelle materie oggetto di esame.
5. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in forma mista.

Articolo 9

(Validità delle sedute e decisioni)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Le determinazioni e le proposte dell'Osservatorio sono di norma assunte all'unanimità. Laddove ciò non sia possibile l'Osservatorio delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che riporta i partecipanti, gli argomenti trattati, le determinazioni assunte e gli eventuali voti contrari o astensioni. Il verbale è approvato nella seduta successiva o mediante procedura telematica.
4. I componenti dell'Osservatorio si astengono dalla partecipazione alle discussioni e alle determinazioni riguardanti situazioni nelle quali sussista un interesse personale, diretto o indiretto, proprio o dell'ente o organismo rappresentato. Dell'astensione è dato atto nel verbale della seduta.

Articolo 10

(Gruppi tecnici e supporto istruttorio)

1. L'Osservatorio può costituire gruppi tecnici di lavoro tematici senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. Ai gruppi possono partecipare funzionari regionali, rappresentanti degli enti interessati ed esperti di altre amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni sindacali, università, istituti di ricerca ed esperti nelle materie oggetto di esame, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale.
3. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito e non comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro o consulenza con la Regione.

Articolo 11

(Attività di monitoraggio)

1. L'Osservatorio acquisisce dati e informazioni mediante:
 - richieste agli enti territoriali;
 - collaborazione con la Camera di Commercio;
 - utilizzo di banche dati regionali disponibili;
 - contributi delle organizzazioni economiche e sociali interessate.
2. I dati sono trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12

(Relazione trimestrale)

1. La relazione prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 11/2026 è approvata dall'Osservatorio entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.
2. La relazione contiene almeno:
 - l'analisi degli indicatori economici e occupazionali rilevati nel periodo di riferimento;
 - la valutazione degli effetti economici riconducibili ai fenomeni sismici;
 - l'individuazione delle categorie economiche e degli ambiti territoriali maggiormente interessati;
 - l'indicazione delle eventuali misure di sostegno ritenute necessarie.

3. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.
2. L'Osservatorio opera per tutta la durata dello stato di fenomeno bradisismico rilevante ai fini dell'economia territoriale e comunque fino a diversa disposizione normativa o amministrativa regionale.
3. Dall'attuazione del presente disciplinare non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 11/2026.